

ALLEGATO "B"

Repertorio n. 4068

Raccolta n. 3003

STATUTO

**"Movimento Presenza del Vangelo
Associazione di Promozione Sociale"**

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del C.C. e relative disposizioni di attuazione, una Associazione avente la seguente denominazione **"Movimento Presenza del Vangelo Associazione di Promozione Sociale"** o, in

forma abbreviata **"Movimento Presenza del Vangelo A.P.S."**.

L'Associazione ha sede legale in Palermo, via Chiarandà, 7 - c.a.p. 90125.

Il Consiglio Direttivo ha possibilità di costituire altre sedi in altre parti d'Italia; può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria e secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La durata è illimitata.

ART. 2

(Scopo, oggetto, finalità e attività)

L'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo" è fondamentalmente missionaria, vive ed opera in obbedienza alla Parola di Gesù: *"Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura"* (Mc 16,15) e persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il suo scopo, essenzialmente formativo e apostolico, è quello di impegnarsi con specifiche iniziative nella missione evangelizzatrice della Chiesa cattolica, aiutando gli uomini a conoscere e a vivere la Parola di Dio in modo da diventare Vangelo vivente ed operante per la crescita umana integrale dell'uomo, in aderenza agli scopi statutari di un'Associazione di Promozione Sociale (APS), tra le fattispecie previste per gli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione fonda la sua spiritualità sulla Parola di Dio, dono della comunione del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, fonte della vita e della missione della

Chiesa cattolica.

Riceve e accoglie la sua vocazione missionaria in Cristo, Parola fatta carne (cf. Gv 1,14), Parola creatrice e rivelatrice, e nello Spirito che testimonia, spiega la Parola e dà la vita.

Vive e opera perché gli uomini rigenerati dalla Parola e dallo Spirito, rinati dall'alto con il Battesimo, possano partecipare alla comunione ecclesiale.

Con l'annuncio della Parola, vuole contribuire all'edificazione del Regno di Dio, instaurato da Cristo, nel quale la creazione, la rivelazione e la storia raggiungono il loro compimento e la loro perfezione.

Con il suo impegno a servizio della Parola di Dio intende contribuire alla promozione umana integrale attraverso adeguate iniziative.

Nel suo impegno di ascolto, di incarnazione e di annuncio della Parola di Dio riconosce il Magistero della Chiesa cattolica "*colonna e sostegno della Verità*" (1Tm 3,15) e si conforma a esso.

L'Associazione si rivolge a tutti gli uomini e s'inserisce nelle varie espressioni della vita ecclesiale, collaborando con esse nel comune impegno della conoscenza e dell'annuncio del Vangelo.

È attenta alle varie espressioni sociali per contribuire a promuoverne l'orientamento secondo "*il Regno di Dio e la sua giustizia*" (Mt 6,33), ed eventualmente operarvi in forza del proprio carisma.

L'Associazione esclude ogni forma di lucro, anche indiretto, ed esclude ogni forma di interesse politico, partitico o privato.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà, di utilità e di promozione sociale e umana, nello spirito di comunione espresso dal messaggio evangelico, per favorire lo sviluppo integrale di tanti uomini e donne, perché possano realizzarsi nella loro dignità umana.

Ha come fine primario lo svolgimento delle seguenti attività, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- attività di promozione e divulgazione dei principi ispiratori dell'Associazione attraverso la formazione di Cenacoli del Vangelo, corsi di studio biblici, convegni e iniziative editoriali;
- assistenza sociale e sociosanitaria da prestare in favore di soggetti che esprimono disagio con particolare riguardo ai minori, agli anziani e alle persone diversamente abili;
- attività spirituali-religiose, culturali, ricreative, di formazione e di promozione del territorio e delle sue risorse culturali, economiche o naturali, con riguardo ai

principi della sostenibilità e biblicamente ispirate al rispetto del Creato e nello spirito della pastorale della Chiesa cattolica;

- attività di formazione e di didattica volta alla crescita dei valori solidaristici e di mutualità umana;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- cooperazione allo sviluppo anche internazionale;
- iniziative varie inerenti allo scopo dell'Associazione, secondo che l'ambiente e le circostanze richiedono.

Nello svolgimento della sua missione l'Associazione:

- dà particolare importanza all'incontro personale mediante il quale si propone di raggiungere l'uomo nella sua interiorità per disporlo ad accogliere degnamente la parola di Dio e a viverla nell'unità di ascolto-incarnazione-annuncio.
- si inserisce attivamente nella Chiesa cattolica locale e svolge il suo apostolato nelle famiglie, nella scuola, negli uffici, tra gli operai, negli ospedali e in qualsiasi altro ambiente.
- vuole essere presente nel mondo dei poveri e dei sofferenti, consapevole che la Buona Novella si rivolge particolarmente ad essi, offrendo collaborazione e aiuti di tipo economico e professionale a soggetti, enti, organismi che agiscono in realtà anche internazionali, attraverso il reperimento di fondi;
- partecipa, con opportune iniziative, al Movimento Ecumenico affinché tutti i cristiani, in clima di reciproca fiducia e di comunione nella Parola, *"agendo secondo Verità nella Carità"* (Ef 4,15) *"siano perfetti nell'unità"* (Gv 17,23) e diventino *"un solo gregge, un solo pastore"* (Gv 10,16);
- organizza attività culturali inerenti lo scopo di evangelizzazione: convegni, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, tavole rotonde, scambi interculturali, mostre, concerti e spettacoli teatrali, spettacoli di strada; iniziative di studio e ricerca in ambito sociale e sanitario, creazione di banche dati;
- programma attività editoriali: pubblicazione di riviste, bollettini, periodici.

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione non può svolgere attività diversa da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse e comunque in via non prevalente e pertanto per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, anche collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da enti, organismi e associazioni, soggetti pubblici e privati, aventi scopi simili.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

ART.3

Associati - Ammissione

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'Associazione stessa.

L'Associazione è costituita da:

- Associati fondatori
- Associati ordinari
- Associati sostenitori

Sono considerati:

- Associati fondatori, coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e versano la quota associativa;
- Associati ordinari coloro che annualmente versano la quota associativa e partecipano alla vita dell'Associazione;
- Associati sostenitori tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione con la sottoscrizione al fondo di solidarietà e con altri sostegni saltuari. Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche e private possono essere Associati sostenitori.

Gli Associati fondatori e ordinari sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua, partecipano all'Assemblea degli associati, hanno diritto di voto, possono essere eletti alle cariche sociali.

Gli Associati sostenitori non hanno, invece, diritto di voto e non sono eleggibili.

Tutti gli Associati s'impegnano a:

Partecipare secondo le proprie possibilità, alla vita e all'attività dell'Associazione specialmente ai

Cenacoli del Vangelo;

Studiare e meditare assiduamente la parola di Dio;

Pregare perché il mondo si converta al Vangelo e riconosca in Cristo *"la Via, la Verità e la Vita"* (Gv14,6);

Testimoniare il Vangelo con la vita vissuta come incarnazione ed espressione della Parola, sull'esempio di Gesù *"venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità"* (Gv18,37);

Annunziare la Parola come salvezza di Dio offerta all'uomo in Cristo Gesù.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea appositamente convocata, o in occasione della successiva convocazione.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualifica di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati nella loro diversificazione in base all'Art.3, hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;

- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
 - Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - Concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
 - Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla Legge. L'eventuale rimborso chilometrico con uso di vettura propria sarà effettuato consultando le tabelle ACI in vigore, con spesa/attività approvata preventivamente dal Comitato Amministrativo.
 - Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - Partecipare alle assemblee degli Associati;
- L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente. Gli associati hanno l'obbligo di:
- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - Contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
 - Astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;
 - Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART.5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato è escluso se contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- quando non versa la quota associativa per due anni consecutivi;
- quando non interviene a due assemblee consecutive senza giustificato motivo, espresso preventivamente al Consiglio Direttivo, od a uno dei suoi componenti;
- su proposta del Consiglio direttivo o del Presidente, oppure da due terzi degli associati, a seguito di comportamento contrario agli scopi e allo spirito dell'Associazione o per gravi motivi.

L'esclusione dall'Associazione avviene mediante delibera

dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato, ove fosse possibile, le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasferibili.

Gli associati, che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimoniodello stesso.

ART. 6

(Il cenacolo del Vangelo)

Il Cenacolo del Vangelo è un incontro di amici (*cf. Gv 15,14*) che si riuniscono nel nome di Cristo (*cf. Mt 18,20*) per aiutarsi a conoscere, vivere e annunziare la Parola di Dio.

Esso si ispira al Cenacolo di Gesù e quindi è:

Presenza del Suo amore per noi e fra noi (*cf. Gv 13,1.34-35*);

Ascolto, comprensione, incarnazione, celebrazione della Parola;

Centro di irradiazione di vita e di azione missionaria (*cf. Gv 15,16a. 26; Mc 16,14-15*);

Il Cenacolo s'ispira anche alla prima comunità cristiana (*cf. At 2,42-47; 4,32-35*) per poterne rivivere lo spirito e imitare le opere nella prospettiva e nella dinamica del nostro tempo.

Il Cenacolo è guidato da un Responsabile coadiuvato da uno o più collaboratori partecipanti allo stesso Cenacolo ed è assistito ordinariamente da un Sacerdote.

Il Responsabile e i suoi collaboratori sono scelti dagli associati amici del Cenacolo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due volte

consecutive nella stessa carica.

Il Responsabile del Cenacolo è elemento di unione tra gli amici, prepara le riunioni, guida l'attività cenacolare in accordo con il Responsabile diocesano, a cui dà annualmente le comunicazioni relative alla vita e all'attività del Cenacolo.

ART. 7

(Formazione del Cenacolo)

La formazione di un Cenacolo viene comunicata dal suo Responsabile al Consiglio Direttivo, attraverso il Responsabile diocesano, ove presente.

Un Cenacolo si considera stabilmente costituito quando il Consiglio Direttivo, in base alla relazione del suo Responsabile, ravvisa in esso gli elementi richiesti dallo Statuto e ne ratifica l'esistenza.

Le condizioni richieste perché un Cenacolo venga stabilmente costituito sono:

La presenza di un gruppo di amici che frequentano stabilmente le riunioni cenacolari;

La periodicità costante delle riunioni;

La possibilità di scegliere un Responsabile capace di assolvere i compiti di cui al precedente articolo.

La riunione cenacolare comprende:

Pregheiera comunitaria a inizio e chiusura della riunione;

Lettura della pagina del Vangelo in precedenza scelta;

Commento esegetico-spirituale-esistenziale fatto da uno degli amici del Cenacolo;

Condivisione fraterna sul Vangelo commentato;

Conclusioni pratiche e sintesi.

Il Cenacolo, oltre che nella riunione cenacolare, esprime la sua vitalità anche in iniziative adeguate affinché quanti ad esso partecipano possano scoprire, a contatto con situazioni concrete, la verità e la forza della parola di Dio e verificare in se stessi l'autenticità della propria adesione alla Parola stessa.

Ogni Cenacolo, per l'interiore dinamica che caratterizza il suo impegno con la Parola di Dio, non si chiude in se stesso, ma tende a formare altri Cenacoli ed estende la sua azione nell'evangelizzazione della società specialmente degli ambienti in cui sono presenti gli amici dello stesso Cenacolo.

Qualora nella stessa Diocesi siano stati costituiti più Cenacoli, essi sono coordinati da un Responsabile diocesano nominato dal Consiglio generale su proposta dei Responsabili cenacolari della stessa Diocesi.

Quando i Cenacoli sono presenti in più Diocesi il Consiglio generale, su proposta dei Responsabili diocesani, nomina un Responsabile interdiocesano.

ART. 8

ASSISTENTE SPIRITUALE

L'Associazione "Movimento Presenza del Vangelo", sorto dall'esperienza evangelica di San Francesco d'Assisi, si avvale, per quanto riguarda l'assistenza spirituale, del servizio di sacerdoti, prioritariamente dell'Ordine dei Frati Minori, nel ruolo di Assistente generale, vice Assistente generale, Assistente diocesano, Assistente cenacolare.

Il Consiglio Direttivo propone la nomina dell'Assistente spirituale all'Ordinario diocesano o al Superiore dell'Ordine di appartenenza del sacerdote indicato.

In forza del loro ministero sacerdotale, gli assistenti spirituali illuminano e alimentano la vita e l'attività dell'Associazione secondo la specifica spiritualità del medesimo.

Gli assistenti spirituali durano in carica tre anni e possono essere confermati senza vincoli temporali.

ART. 9

(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente del Consiglio Direttivo ;
- L'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

ART. 10

(Assemblea degli Associati)

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa. Hanno diritto di voto gli Associati fondatori ed ordinari, in ragione di un solo voto ciascuno.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Gli Associati non possono farsi rappresentare in Assemblea da Associati membri del Consiglio Direttivo nelle delibere per l'approvazione del bilancio e nelle delibere riguardanti la responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle

cariche venute a scadere. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni previa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- rinnova le cariche sociali alla scadenza del mandato;
- approva il bilancio dell'esercizio preventivo e consuntivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- delibera sul trasferimento della sede sociale dell'Associazione in un diverso Comune;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulla impugnazione delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono alla esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice presidente e in assenza di questi dal componente più anziano per età anagrafica in carica nel Consiglio Direttivo o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la

verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; può ammettere alla riunione, in qualità di esperti, persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i

componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 11

(Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazioni. Rientra nella sfera di competenze del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

È l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- interpretare lo Statuto;
- esaminare eventuali proposte di modifiche allo Statuto e valutare se sottoporle alla deliberazione dell'Assemblea;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme per l'attuazione dello Statuto e il funzionamento dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- esaminare le richieste circa la ammissione ed esclusione degli associati;
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia

espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette) nominati dall'Assemblea per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili sino a 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, e in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Si riunisce, inoltre, in via ordinaria almeno una volta all'anno di cui una per redigere e deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota annuale; in via straordinaria su convocazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi almeno 15(quindici) prima mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.

Delibera a maggioranza assoluta e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata con raccomandata al componente decaduto, con indicazione dei motivi. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima convocazione provvede alla sua sostituzione con l'associato che ha ottenuto il maggior numero dei voti e non eletto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su

apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dai presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel commi 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri Organi elettivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale degli Associati.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ART. 13

(Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la

revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 C.C.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART.14

(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 15

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

-fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
-donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote associati;
- contributi statali;
- contributi di persone fisiche;
- contributi volontari degli Associati;
- contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni;
- rimborsi derivanti da attività in convenzione;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- rendite patrimoniali da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali erogazioni, versamenti, donazioni e lasciti testamentari;
- rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e

prestazioni.

L'accettazione di erogazione in denaro o donazioni nonché eredità e legati deve essere formalizzata previa delibera Assembleare che ne determina modalità e tempi di utilizzo per i fini istituzionali.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, ai componenti del Consiglio Direttivo ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuali del rapporto associativo.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni (120) dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente. Il bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; nella relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 18

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dalle normative di legge vigenti in materia.

ART. 19 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborso spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Per quanto non previsto si applica art. 17 CTS.

ART. 20 **(Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Per quanto non previsto si applica art. 16 CTS.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che abbiano uguale ispirazione e analoga finalità, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 22

(Norme varie)

Il presente Statuto, per quanto concerne il carisma dell'Associazione Movimento Presenza del Vangelo, fa riferimento al suo Fondatore, Fra Placido Rivilli, ofm, e presuppone il Vangelo come unica regola di vita.

Esso norma la vita dell'Associazione e costituisce una guida per coloro che si impegnano nel lavoro di evangelizzazione dell'Associazione Movimento Presenza del Vangelo.

ART. 23

(Norme Finali e generali - Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal C.C..

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI DI LEGGE.

Palermo, lì 14 gennaio 2021